SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DELL'8 AGOSTO 1951

(53ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia coloniali non di ruolo già in servizio negli istituti di prevenzione e di pena delle Colonie » **(N. 1564)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 563
VARRIALE, *relatore* 563, 564
RUINI 564
RIZZO Giambattista 564
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 564

La riunione ha inizio alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Allegato, Anfossi, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, De Pietro, Elia, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, Mastino, Musolino, Nobili, Persico, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Turco, Varriale e Zelioli.

È presente per il Governo il senatore Zoli, Ministro di grazia e giustizia.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia coloniali non di ruolo già in servizio negli Istituti di prevenzione e di pena delle Colonie » N. 1564) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia coloniali non di ruolo già in servizio negli istituti di prevenzione e di pena delle Colonie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Varriale.

VARRIALE, *relatore*. Onorevoli senatori, il Ministero dell'Africa Italiana assunse, dal 1945 in poi, per la vigilanza degli Istituti di prevenzione e di pena delle Colonie, 61 agenti di custodia col consenso del Ministero del tesoro e con contratto tipo o a tempo indeterminato. Successivamente, intendendosi provvedere alla loro sistemazione al pari degli altri statali coloniali non di ruolo, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, assumeva 23 dei predetti agenti mediante arruolamento ordinario. Non fu possibile invece sistemare in tale guisa gli altri 38 agenti, per avere essi superato il limite di età di anni 35, prescritto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

Ad ovviare tale ostacolo, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e di quello *ad interim* per l'Africa Italiana, presentava il 31 luglio 1950 alla Camera dei deputati, apposito disegno, che, approvato da quella 3ª Commissione in sede deliberante nella seduta del 23 febbraio 1951, viene oggi all'esame di questa Commissione senza alcuna obbiezione sia da parte della 3ª Commissione (Affari esteri e colonie), sia da parte della 5ª Commissione (Finanze e tesoro), debitamente richieste del rispettivo parere. Faccio presente alla Commissione l'opportunità e la legalità delle disposizioni del disegno di legge *de quo*. Con i primi due articoli, infatti, si stabilisce che i predetti agenti, che abbiano prestato complessivamente almeno due anni di servizio presso stabilimenti coloniali o metropolitani e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti, potranno conseguire la nomina ad agente di custodia ove concorra altresì il requisito dell'età: questa, però riferita non alla data di presentazione della domanda per ottenere la nomina ad agente, ma a quella dell'assunzione in servizio presso l'Amministrazione coloniale.

Con i successivi articoli 3, 4 e 5 si stabilisce uno speciale concorso per titoli per la nomina di cinque vice-brigadieri, riservato agli agenti più anziani e meritevoli provenienti dall'Amministrazione coloniale, determinandosi all'uopo i requisiti di studio e di servizio e la formazione della Commissione giudicatrice.

Con l'articolo 6 si prescrive che la nomina ad agente di custodia produce *ipso jure* la risoluzione senza alcuna indennità del contratto di impiego già stipulato con l'Amministrazione coloniale e si riconosce agli agenti di custodia così nominati il diritto di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza e secondo le norme vigenti, il servizio civile non di ruolo precedentemente prestato nelle Amministrazioni dello Stato.

Con l'articolo 7, infine, si stabilisce l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il che è giustificato dal suo carattere di urgenza.

Per i premessi rilievi e poichè le nomine di cui sopra, limitate ai posti vacanti nell'organico degli agenti di custodia, non comportano alcun maggiore onere per l'Erario, credo che la Commissione unanime vorrà approvare il disegno di legge.

RUINI. Vorrei domandare al relatore se con questo disegno di legge si aumentano i ruoli.

VARRIALE, *relatore*. No, i ruoli rimangono invariati: questo è uno dei pregi della legge.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore, per sapere come viene considerato il servizio prestato dai contrattisti tipo ai fini della carriera. Questo servizio viene valutato?

VARRIALE, *relatore*. Il servizio viene implicitamente valutato. Infatti essi vengono assunti in carriera come se fossero nominati adesso, ma col beneficio di poter concorrere ai posti di vice-brigadiere.

RIZZO GIAMBATTISTA. Questo per quanto riguarda i cinque posti; ma gli altri?

VARRIALE, *relatore*. Gli altri hanno il diritto di riscattare il tempo prestato a servizio dell'Amministrazione agli effetti della quiescenza. Questo è stato tassativamente stabilito nella legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se ha qualche osservazione da fare.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho alcuna obbiezione da fare su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli:

Art. 1.

I dipendenti del Ministero dell'Africa italiana assunti dalla stessa Amministrazione, con contratto tipo o con contratto a tempo indeterminato, per la vigilanza degli Istituti di prevenzione e di pena delle Colonie ed attualmente comandati in servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena metropolitani, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 settembre 1949, n. 1450, modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, possono, a domanda, conseguire la nomina ad agente di custodia, ove abbiano i requisiti indicati nel seguente articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla detta nomina possono aspirare i dipendenti del Ministero dell'Africa Italiana attualmente comandati in servizio di custodia presso gli Istituti di prevenzione e di pena metropolitani, che hanno i requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381; però il limite massimo di anni 35, di cui al n. 1 di detto articolo 2, va riferito non già alla data di presentazione della domanda per ottenere la nomina stessa, ma a quella della assunzione in servizio presso l'Amministrazione dell'Africa.

Inoltre gli aspiranti devono aver prestato complessivamente almeno due anni di effettivo servizio presso gli stabilimenti coloniali o metropolitani.

Le nomine di che trattasi sono limitate ai posti vacanti nell'organico stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 381.

Gli aspiranti devono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia domanda in carta da bollo da lire 32, corredata dei documenti indicati dall'articolo 3 di tale ultimo decreto.

(*È approvato*).

Art. 3.

È autorizzato uno speciale concorso per titoli per la nomina di cinque vicebrigadieri nel Corpo degli agenti di custodia, al quale possono partecipare, dopo aver conseguito la nomina a guardia effettiva nello stesso Corpo, i dipendenti dell'Africa italiana di cui all'articolo 1 della presente legge che hanno i seguenti requisiti:

1° essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore;

2° aver prestato servizio di custodia presso le carceri coloniali o metropolitane per un periodo non inferiore complessivamente ad anni tre;

3° essere in possesso della qualifica di sottocapo attribuita dalle Autorità italiane;

4° essere stati inquadrati dall'Amministrazione coloniale nella seconda classe della quarta categoria, prevista dal decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive modificazioni.

I vincitori del concorso saranno nominati vicebrigadieri con precedenza rispetto a coloro che abbiano acquisito titolo per la promozione a detto grado in seguito al corso per vicebrigadiere, che verrà concluso dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I posti che eventualmente non possono essere conferiti ai sensi del presente articolo saranno devoluti alle promozioni ordinarie.

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli agenti di custodia provenienti dall'Amministrazione coloniale, che intendono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 3, devono, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia domanda in carta da bollo da lire 32, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nello stesso articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 5

L'esame delle domande per nomine a vicebrigadiere è demandato ad una Commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta del direttore dell'ufficio II della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7° e da un ufficiale delle forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena di grado non superiore al 7°.

La Commissione, vagliati i documenti e i titoli presentati, forma una graduatoria degli aspiranti secondo la votazione riportata ed, a parità di voti, con le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, numero 2125, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 6.

La nomina ad agente di custodia produce di diritto la risoluzione del contratto d'impiego a suo tempo stipulato dagli aspiranti con l'Amministrazione coloniale, e per tale risoluzione non compete a quest'ultimi alcuna indennità.

Gli stessi beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(*È approvato*).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 17,50.